



Comune di Sant'Anastasia

Città Metropolitana di Napoli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 33 del 23/07/2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ARTICOLO 1, COMMIDA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026

L'anno duemilaventisei, addì ventitre del mese di Luglio alle ore 17:30, nella sala consiliare del palazzo comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza dell'Avv. Esposito Francesco, il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	CASERTA MARIANO	SI		10	NOCERINO DOMENICO	SI	
2	GIFUNI FRANCESCO	SI		11	CASTALDO MARCO	SI	
3	ESPOSITO FRANCESCO	SI		12	ESPOSITO CARMINE		
4	COCCIA RAFFAELE	SI		13	DI FRAIA ALFONSO	SI	
5	MOLLO MARINA	SI		14	CERIELLO IMMA	SI	
6	INCARNATO SANTOLA	SI		15	GIORDANO SAVERIA	SI	
7	VIOLA SANTINA	SI		16	PAIPAIS APOSTOLOS	SI	
8	CAPASSO GIACOMO	SI		17	PAVONE EMILIO CIRO	SI	
9	MOLLO FELICE	SI					

Presenti 16 Assenti 1

Partecipa Il Segretario Generale dott.ssa Fabiana Lucadamo.

Il Segretario generale, su richiesta del Presidente, procede all'appello alle ore 22.10

Presenti n. 16, assenti n. 1 (Carmine Esposito)

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Relaziona il Sindaco. Intervengono i Consiglieri Capasso Giacomo e Castaldo Marco. Il Consigliere Paipais Apostolos preannuncia voto favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione.

Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267 inseriti nella predetta proposta;

Visto il parere del Collegio dei Revisori di cui al verbale n. 54 del 09/07/2026, acquisito con nota prot. n. 22650/2026, allegato alla presente;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi dai presenti e votanti nei modi e nelle forme di legge;

Delibera n. 33 del 23/07/2026

DELIBERA

Approvare, come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Successivamente,

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi dai presenti e votanti nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Si precisa che tutti gli interventi sono riportati nella trascrizione allegata alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale.

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 22/12/2025 è stato approvato il documento unico di programmazione (d.u.p.) 2026/2028 di cui all'art. 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 22/12/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028 e i relativi allegati;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30/04/2026 è stato approvato il rendiconto della gestione esercizio finanziario 2025;

Visti,

- - l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *“nell'esercizio della propria autonomia potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate”*;

Considerato che :

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;

- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;

- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

Considerato inoltre che:

- L'articolo 10-quinquies comma 2 della Legge n. 88/2026 (di conversione del DL n. 38/2026 - "Decreto Fiscale"), successivamente modificato dalla Legge n. 113/2026 (di conversione del DL n. 63/2026 - "Decreto Carburanti-ter"), prevede che i provvedimenti adottati dagli enti creditori (regioni e enti locali), ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 10-quinquies, sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'Agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente ha reso disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026.
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga "*all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,*" e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

Cnsiderato altresì che:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.
- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi residui iscritti ammontano complessivamente ad euro 32.200.905,83;
- nel bilancio comunale risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione per euro 5.574.873,40, essendo i restanti carichi già stati oggetto di stralcio dal bilancio;
- per i residui attivi relativi ai carichi affidati ad Ader risultano accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad euro 3.339.606,29;
- l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nel 40 per cento, del valore dei carichi interessati;
- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari sostenibili, in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate, mentre per i carichi iscritti a bilancio e non interamente svalutati vi sarebbe una riduzione dei residui attivi, quest'ultima riduzione compatibile con il mantenimento degli equilibri finanziari anche a fronte del consolidamento di un appropriato ammontare di accantonamenti;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona della Dott.ssa Rossella Romano, la quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000.

VISTI

il D.Lgs. n.267/2000 (TUEL);

il D.Lgs. n.118/2011;

i vigenti principi contabili applicati;

il vigente Regolamento di contabilità;

lo Statuto dell'Ente;

L'Istruttore

Dott.ssa Rossella Romano

IL SINDACO

Letta l'istruttoria che precede e ritenuto di approvare la presente proposta

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.
2. di trasmettere copia della presente deliberazione all'Organo di revisione per gli adempimenti di cui all'art. 239, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000;
3. di demandare al Responsabile dell'Area 3 – Servizi finanziari e Tributi l'invio all'agente della riscossione entro il 31 luglio 2026 del modello di comunicazione di adesione unitamente alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026;
5. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

6. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.

Il Sindaco
Dott. Mariano Caserta

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
avv. Francesco Esposito

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Fabiana Lucadamo

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune il : 29/07/2026 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL VICE SEGRETARIO
Dott.ssa Paola M. Maione

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

diverrà esecutiva il 23/08/2026 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Li, 23/08/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Fabiana Lucadamo

Ufficio Assegnazione Area 3 - Servizi Finanziari e Tributi Firma Per Ricevuta _____ Data	Per Conoscenza Firma Per Ricevuta _____ Data _____ Data _____ Data
---	---